

## Informativa alla clientela

**Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018.**

## **Diritto di richiedere la sospensione delle rate dei mutui**

Con l'ordinanza del Capo Dipartimento della **Protezione Civile del 15 novembre 2018, n. 558**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018, è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nel territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Pertanto si informa la clientela che, secondo quanto disposto all'**art. 6, comma 1** della sotto riportata Ordinanza, i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolta nei medesimi edifici, hanno il diritto di richiedere alla banca, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile, e comunque non oltre la data di cessazione dell'emergenza, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Il termine per l'esercizio della facoltà di sospensione, non inferiore a 30 giorni, nonché i tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi saranno calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni di consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

## **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 15 novembre 2018, n. 558**

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018.  
(Ordinanza n. 558). (18A07429) (GU n. 270 del 20-11-2018)

<https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181115/Ordinanza-Capo-Dipartimento-della-Protezione-civile-15-novembre-2018-n-558-18254.html>